

TI_GERICHTE 90.2008.33 vom 7. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2008.33

FR: TI_GERICHTE 90.2008.33 du 7 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 90.2008.33 del 7 gennaio 2009

Regeste

Irricevibilità di un ricorso per mancanza di legittimazione e rinvio alla motivazione svolta dinanzi all'istanza di ricorso precedente

Erwägungen

E. 35

cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Visto l'esito del gravame su questo oggetto, il quesito può ad ogni buon conto rimanere indeciso. 2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente. La giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmodo se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog , Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay , Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (DTF 131 II 533 consid. 4.3; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Merkli/Aeschlimann/Herzog , op. cit., ibidem; Bovay , op. cit., ibidem; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm n. 3b). Di conseguenza, per quanto concerne la contestazione dell'approvazione della nuova zona edificabile in località Campagna, i gravami di _____ e _____, attraverso i quali i ricorrenti si limitano a rinviare puramente e semplicemente alla motivazione sviluppata nel ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato, difettano della necessaria motivazione. Sia soggiunto, per completezza, che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 9 LPamm (cfr. tra tante, in materia di painificazione del territorio STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007, STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003, Merkli/Aeschlimann/Herzog , op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay , op. cit., pag. 388). 2.3. Su questo oggetto, i due ricorsi devono essere dichiarati irricevibili. 3. Tutti e tre i ricorrenti contestano, con vari argomenti di merito e di procedura, la risoluzione governativa 17 giugno 2008 (n. 3225) nella misura in cui, nel mentre ha condiviso la creazione di nuove zone edificabili, ha imposto al comune un contributo pecuniario sostitutivo per diminuzione delle aree agricole di fr. 414'437.--, di cui fr. 149'951.-- relativi al comparto Campagna. 3.1. Giusta l'art. 7 legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr; RL 8.1.1.2), la diminuzione di aree

agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT - ossia dei terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura e tra questi, segnatamente, le superfici per l'avvicendamento colturale e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità - può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTAg). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTAg). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTAg). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAg). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art.

E. 37

cpv. 1 LALPT). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi è conferito un diritto di regresso sul proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1 LTAg) fino a concorrenza della metà del contributo (art. 11 cpv. 2 LTAg). 3.2. Ora, poiché l'imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio di Stato, può impugnare la relativa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo solo chi dimostra di possedere un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ossia un interesse legittimo giusta l'art. 43 LPamm, a contestarla (cfr. sui concetti, identici, di interesse degno di protezione risp. legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43; Bovay, op. cit., pag. 350 segg.; Scolari, op. cit., n. 1255 segg.). Com'è noto, difatti, secondo la legislazione ticinese non ci si può fondare sulla legittimazione dedotta dall'actio popularis per contestare decisioni emesse dalle autorità cantonali, ma solo per impugnare deliberazioni adottate dagli organi comunali. Principio che, peraltro, è sempre stato puntualmente applicato anche in materia di ricorsi contro i piani regolatori. Ferme queste premesse, per ottenere dal Tribunale una verifica della risoluzione governativa in punto al contributo in oggetto, gli insorgenti dovrebbero dimostrare di essere ricompresi in quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è collegata con l'oggetto della procedura di imposizione da un rapporto particolarmente stretto: in altre parole, di essere toccati dalla stessa più qualsiasi altro singolo cittadino o della collettività. Ora, contrariamente all'onere che loro incombeva (cfr. RDAT I-2001 n. 27), i ricorrenti non hanno in alcun modo provato, ma nemmeno asserito, di essere legittimati ad impugnare, su questo punto, la risoluzione governativa. Va, del resto rilevato che, rettamente, la risoluzione impugnata pone il controverso contributo a carico del solo comune di Intragna, in quanto ente pianificante (art. 8 e 11 LTAg). Di conseguenza, in linea di principio, unicamente quest'ultimo è abilitato, in quanto detentore di un interesse degno di protezione rispettivamente legittimo, a contestarlo dinanzi al Tribunale. Nemmeno quindi se i ricorrenti allegassero di essere proprietari di un terreno interessato dai vari ampliamenti della zona fabbricabile del comune, verso cui il comune potrebbe esercitare il diritto di regresso sancito dall'art. 11 LTAg, basterebbe a conferire loro la necessaria legittimazione, in quanto essi potrebbero comunque sia vantare unicamente un interesse indiretto - e quindi insufficiente - alla presentazione del gravame (cfr. art. 43 LPamm; STPT 90.2002.133 del 13 agosto 2006 consid. 4; inoltre sul concetto di interesse diretto in generale RDAT I-1992 n. 17). 3.3. Anche sotto questo aspetto i gravami appaiono irricevibili. 4. Discende dalle considerazioni sopra esposte che i tre ricorsi

devono essere dichiarati integralmente irricevibili. 5. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 35, 37, 38 LALPT, 7-13 LTAgr; 3, 9, 18, 28, 46 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili. 2. La tassa di giudizio, di fr. 750.--, è posta a carico dei ricorrenti in ragione di fr. 250.-- ciascuno. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a : ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.